

**NIGERIA -
UMANITARI.**



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Monocratico dott.ssa Antonella Dragotto

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel procedimento, n. 241/2017 R.G., promosso da:

██████████ nato a Benin City, Edo State (Nigeria) il ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Ballerini del Foro di Genova e presso lo stesso domiciliato in Genova Salita Salvatore Viale n. 5/2;

per il riconoscimento della protezione internazionale sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato, o, in subordine, per il riconoscimento della protezione sussidiaria, o, in estremo subordine per l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino della Nigeria, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale Ufficio Territoriale di Genova in data 14.7.2016, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o umanitaria.

All'udienza del 16.6.2017, è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. E' stata prodotta documentazione, in particolare due certificati di frequenza scuola di



lingua italiana, breve relazione psicologica con diagnosi di disturbo post traumatico da stress, documentazione medica, attestazione prestazione attività di volontariato, voucher di lavoro, attestato Chiesa Battista, Relazione antropologica sui culti in Nigeria.

Il ricorrente basa la sua richiesta su questo racconto: nato in una famiglia cristiana del sud est della Nigeria, insieme ai genitori svolgeva il lavoro di agricoltore, coltivando jam, kassava, pepe e altro, su un campo di proprietà della famiglia che il padre aveva ereditato dal nonno, morto alcuni anni prima dei fatti. Come il ricorrente ha spiegato alla Commissione il campo essendo vicino alla zona di espansione del villaggio (un centro abitato di nome ██████████ a circa tre ore di automobile dalla capitale Benin City) iniziava ad interessare a molti, decisi ad impadronirsene per sfruttarlo economicamente. In particolare alcune persone, a dire del richiedente appartenenti alla setta degli Ogboni, cercavano di appropriarsene, minacciando di morte, con l'intento di allontanarli, il padre e la madre del richiedente che lo coltivavano. Nonostante le minacce i genitori continuavano ad andare sul campo, che era l'unico mezzo di sostentamento della famiglia, finché, un giorno che il richiedente era a casa malato, i suoi genitori venivano uccisi. Un gruppo di persone si recava poi a casa del richiedente per aggredirlo ma il richiedente riusciva a scappare dal retro dell'abitazione. Ritenendo di essere in grave pericolo di vita come lo erano stati i suoi genitori, ed oramai privo di una casa, di una famiglia e del lavoro, il richiedente decideva di lasciare la Nigeria.

Passando ai motivi della decisione si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."*.



L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.



Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda” e che impongono una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.

Venendo al caso di specie, la Commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente innanzitutto perché il racconto da lui reso sarebbe poco dettagliato, generico e lacunoso; i fatti raccontati comunque rientrerebbero in episodi di criminalità comune per i quali il richiedente non avrebbe inteso rivolgersi alla protezione delle forze di Polizia.

Ad avviso del Giudicante le motivazioni della Commissione poste a base della sua decisione non sono condivisibili.

Ed invero il racconto del richiedente è apparso semplice ma lineare e logico. Egli non è mai caduto in contraddizione e ha riferito la stessa versione dei fatti alla Commissione e al Tribunale. E' vero che è stato poco dettagliato sull'omicidio dei genitori, ma ciò è spiegabile col fatto che non era presente allo stesso. Al contrario ha ben spiegato le motivazioni alla base dell'interesse di terzi per il campo di proprietà della famiglia e il crescendo di minacce e violenze subite.



In generale è poi vero che in Nigeria, anche nella zona in cui risiedeva il ricorrente, vi è una forte diffusione di sette e società segrete, nonché confraternite che, sorte in ambito universitario, si sono poi diffuse sul territorio perpetrando crimini comuni. Il ricorrente ha fatto riferimento alla setta degli Ogboni. Ora sebbene si tratti di una setta più diffusa in altre aree del paese, in particolare Ogun State, Osun e Ondo State, Egba, Egbado e Abeokuta; e sebbene non risulti che le persone ad essa aderenti si comportino come dei criminali comuni che uccidono le persone per strada, sicché appare improbabile che coloro che hanno ucciso i genitori del richiedente e lo hanno aggredito in casa fossero proprio degli Ogboni - ciò che conta è che il racconto del richiedente, nel quadro di violenza generalizzata esistente in Nigeria, appare comunque verosimile.

In particolare la violenza comunitaria, legati a conflitti sulla proprietà terriera e sull'allevamento del bestiame è un elemento sempre segnalato nei Report annuali sulla Nigeria disponibili sui siti internet.

Inoltre il richiedente appare davvero aver vissuto un trauma grave e doloroso come quello riferito, come risulta dalla relazione della psicoterapeuta dott.ssa [REDACTED] che ha in cura il richiedente per disturbo post traumatico da stress.

Ciò premesso ritiene il Tribunale che, comunque, non ricorrono nel caso di specie gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.l.vo 251/07; i fatti esposti dal ricorrente in ogni caso non risultano integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

Ma non si ritengono neppure sussistenti i presupposti per la protezione sussidiaria. In questo senso, secondo i principi generali già precisati nella premessa di questo provvedimento, si ritiene insussistente la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del ricorrente derivante dalla violenza indiscriminata in attuale perdurante situazione di conflitto armato interno, conflitto che allo stato in Nigeria non sussiste, quanto meno nella zona di provenienza del ricorrente.

Neppure può ritenersi che la situazione descritta dal ricorrente possa rientrare in una delle altre lettere dell'art. 14 D.L.vo 251/07.



Quanto al Permesso per motivi umanitari che è chiesto nelle conclusioni del ricorso e motivato nell'ultimo paragrafo di esso e a riguardo del quale la Commissione nulla ha in sostanza affermato, ritiene il Tribunale che [REDACTED] sia meritevole del suo rilascio.

Ed invero il richiedente, a causa dei traumi subiti è apparso persona alquanto fragile e provata. Altri motivi di vulnerabilità sono le malattie di cui soffre (problemi di tipo ortopedico ai piedi, tubercolosi per cui è in cura presso nosocomio specializzato, e disturbo post traumatico da stress per cui svolge psicoterapia e assume farmaci), nonché la situazione di solitudine in cui si è trovato dopo il decesso dei genitori.

Appare dunque necessario garantire al richiedente un periodo di permanenza in Italia durante il quale lo stesso possa curarsi e continuare nel percorso di integrazione, che comunque sino ad ora lo ha portato a essere apprezzato presso la Comunità in cui vive. Per brevi periodi ha anche prestato attività lavorativa con l'utilizzo di voucher lavoro.

Quanto alle spese processuali, considerato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio e vista la particolare natura del procedimento, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, trasmette gli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio a [REDACTED] del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98;

Dispone la notificazione del presente provvedimento al ricorrente e la sua comunicazione al Pubblico Ministero e alla Commissione interessata.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio..

Genova, il 24 giugno 2017

IL GIUDICE

(dott.ssa Antonella Dragotto)

